
Il "testo unico" delle Camere di Commercio.

La legge 580 e i provvedimenti normativi successivi.

*a cura
dell'Ufficio per le relazioni istituzionali*



UNIONCAMERE

Realizzazione editoriale: MediaCamere Srl, Roma

Foto di copertina: Marcello Scopelliti

Sommario

L. 29-12-1993 n. 580	5		
RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA			
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5	CAPO IV - DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE	49
Articolo 1 Natura e sede	5	Articolo 18 - Finanziamento delle camere di commercio	49
Articolo 2 Attribuzioni	7	Articolo 19 - Personale delle camere di commercio	53
Articolo 3 Potestà statutaria	18	Articolo 20 - Segretario generale	55
Articolo 4 Vigilanza	20	Articolo 21 - Disposizioni in materia di responsabilità	57
Articolo 5 Scioglimento dei consigli	24		
Articolo 6 Unioni regionali	26	CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	58
Articolo 7 Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	27	Articolo 22 - Uso della denominazione «camera di commercio»	58
		Articolo 23 - Riordinamento di uffici	60
CAPO II - REGISTRO DELLE IMPRESE	31	Articolo 24 - Disposizioni finali e transitorie	62
Articolo 8 Registro delle imprese	31		
CAPO III - ORGANI	36		
Articolo 9 Organi	36		
Articolo 10 Consiglio	38		
Articolo 11 Funzioni del consiglio	40		
Articolo 12 Costituzione del consiglio	41		
Articolo 13 Requisiti per la nomina e cause ostative	43		
Articolo 14 Giunta	45		
Articolo 15 Riunioni e deliberazioni	46		
Articolo 16 Presidente	47		
Articolo 17 Collegio dei revisori dei conti	48		

L. 29-12-1993 n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1
Natura e sede

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 5 giugno 2003, n. 131	<i>Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'esercizio della delega per la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il Governo dovrà rispettare anche il principio di garanzia del rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale. • Inoltre, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative attraverso leggi statali e regionali, è espressamente prevista una clausola di salvaguardia e di valorizzazione delle autonomie funzionali, anche ai fini dell'attribuzione di ulteriori funzioni.
Legge 29 marzo 2001, n. 135	<i>Riforma della legislazione nazionale del turismo</i>	<p>La nuova legge quadro prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Regioni nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali;
Legge 15 marzo 1997 n.59	<i>Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono preservati i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di commercio e dalle Università. Gli enti locali territoriali o funzionali sono indicati tra i soggetti cui possono essere conferiti compiti e funzioni in base al principio di sussidiarietà. • Sugli schemi di D.P.C.M. per il trasferimento di risorse si prevede che siano sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali.

Articolo 2 *Attribuzioni*

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
 - a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
 - b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276	<i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i>	Le Camere di commercio possono operare in convenzione con le università pubbliche e private per lo svolgimento di attività di intermediazione, consentito anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti locali, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Legge 29 luglio 2003, n. 229	<i>Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001</i>	Le Camere di commercio devono supportare il Ministero delle Attività produttive nella gestione del registro degli adempimenti amministrativi per le imprese che contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa.
Legge 28 marzo 2003, n. 53	<i>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</i>	Le Camere di commercio in materia di alternanza scuola-lavoro sono riconosciute: <ul style="list-style-type: none"> • quali soggetti coinvolti in sede di progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi e • potenziali soggetti di convenzione per l'accoglienza di studenti per i tirocini formativi.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5	<i>Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366</i>	Le Camere di commercio che hanno costituito organismi di conciliazione hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro, costituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti abilitati a gestire tentativi di conciliazione delle controversie nelle materie oggetto del decreto.
Legge 27 dicembre 2002, n.289	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	Si riconosce il ruolo di sostegno al CIPE da parte del sistema camerale nel monitoraggio sull'utilizzo degli strumenti di incentivazione nelle aree sottoutilizzate.
Legge 1 agosto 2002, n.166	<i>Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti</i>	Viene riconosciuto alle Camere di commercio un ruolo nella predisposizione di studi di fattibilità e proposte di intervento per le infrastrutture e la realizzazione di lavori pubblici

D.P.R. 30 maggio 2002, n.150	<i>Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi</i>	Il regolamento nel disciplinare l'attività svolta anche dalle Camere di commercio nel settore: <ul style="list-style-type: none"> • consente che l'attività di controllo delle Camere di commercio possa essere svolta anche attraverso soggetti abilitati. • consente agli utenti, come maggiore forma di garanzia, la possibilità di richiedere marchi aggiuntivi .
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228	<i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>	Le Camere di commercio adottano norme tecniche idonee per consentire l'accesso alle contrattazioni delle borse merci ad un'unica piattaforma telematica.
Legge 29 marzo 2001, n. 135	<i>Riforma della legislazione nazionale del turismo</i>	La nuova legge quadro prevede: <ul style="list-style-type: none"> • il ruolo degli enti funzionali nella promozione dei sistemi turistici locali; • la costituzione presso le Camere di commercio di commissioni arbitrali e conciliative per risolvere le controversie sulla fornitura di servizi turistici;
Legge 23 marzo 2001, n. 93	<i>Disposizioni in campo ambientale</i>	Le Camere di commercio rendono disponibili i dati in loro possesso sui rifiuti con apposito collegamento informatico all'ANPA e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161	<i>Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema delle Camere di commercio può essere associato all'attività dello sportello unico regionale per l'internazionalizzazione, anche al fine di costituire una rete diretta a garantire la diffusione territoriale dei servizi.
Legge 11 gennaio 2001, n. 7	<i>Legge quadro sul settore fieristico</i>	E' previsto un coinvolgimento delle Camere di commercio nell'iter per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale.
Legge 18 agosto 2000, n. 235	<i>Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari</i>	Tra le altre disposizioni si prevede che il nominativo del protestato riabilitato sia eliminato definitivamente dall'archivio dei protesti tenuto dalle Camere di commercio.

D.M. 9 agosto 2000, n. 316	<i>Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n. 480</i>	Le Camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico.
Delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 91	<i>Costituzione degli sportelli per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese</i>	All'attività degli sportelli regionali, che può articolarsi su base territoriale, possono essere associati il sistema camerale, le associazioni di categoria e imprenditoriali nonché enti strumentali regionali, banche, enti fieristici e altri organismi interessati.
D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197	<i>Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	L'ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di commercio nonché dell'ufficio di statistica dell'Unioncamere per l'esecuzione delle operazioni di censimento.
D.P.C.M. 26 maggio 2000	<i>Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.</i>	In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative dei già soppressi UU.PP.I.C.A. da trasferire alle Camere di commercio.
	<i>Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2000)</i>	Alle Camere di commercio viene assegnato il compito di assicurare i collegamenti a rete fra i diversi livelli territoriali con particolare riguardo al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi.
D.P.R. 31 agosto 1999 n.394	<i>Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.</i>	È prevista la partecipazione del Presidente della Camera di commercio (o un suo delegato) al Consiglio territoriale per l'immigrazione, l'organismo provinciale con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

<p>D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300</p>	<p><i>Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viene valorizzato e riconosciuto il ruolo delle Camere di commercio e delle autonomie funzionali attraverso una serie di norme che salvaguardano le funzioni loro delegate o ancora da conferire in attuazione della Legge n.59/1997. • Si prevede che i Ministeri delle attività produttive e dell'economia si avvalgono delle Camere di Commercio per lo svolgimento di alcune loro funzioni, e che le Agenzie possono avvalersi tramite convenzioni delle Camere di commercio.
<p>D.P.C.M. 6 luglio 1999</p>	<p><i>Individuazione dei beni e delle risorse degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di Commercio</i></p>	<p>Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria da trasferire alle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 7 della Legge n.59/1997, ed effettivamente trasferite dall'1/1/2000.</p>
<p>D.Lgs. 22 maggio 1999 n.251</p>	<p><i>Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi in attuazione dell'art. 42 della legge n.128/1998</i></p>	<p>Vengono introdotti elementi di semplificazione nelle procedure amministrative relative alla produzione ed al commercio dei metalli preziosi, con una serie di competenze delle Camere di commercio relative, tra l'altro, alla tenuta presso del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.</p>
<p>Delibera CIPE 14 maggio 1999 n.71</p>	<p><i>Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno</i></p>	<p>Le autonomie funzionali possono concorrere con le autonomie locali nell'ambito del partenariato istituzionale all'identificazione delle opportunità locali, alla formulazione di progetti collocati all'interno degli obiettivi definiti dalla Regione, ed alla realizzazione e la gestione degli interventi.</p>

Legge 23 dicembre 1998 n.448	<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	Presso le Camere di commercio sono istituite, a livello regionale e provinciale, commissioni per l'analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, per la promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e per l'assistenza alle imprese.
D.Lgs. 3 novembre 1998 n.455	<i>Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali</i>	Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.112/1998, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal decreto, si avvale della collaborazione delle Camere di commercio.
D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447	<i>Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.</i>	Si prevede che le strutture degli sportelli unici possano affidare alle Camere di commercio - tramite convenzione - lo svolgimento di specifiche fasi e attività istruttorie nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
D.M. 4 agosto 1998 n.372	<i>Regolamento di riorganizzazione del catasto dei rifiuti</i>	Si prevede che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali (ARPA) possano avvalersi della rete telematica delle Camere di commercio per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale.
Legge 30 luglio 1998 n.281	<i>Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti</i>	In caso di controversie le associazioni dei consumatori possono attivare la procedura di conciliazione dinanzi le Camere di commercio competenti per territorio.
D.P.R. 8 luglio 1998 n.268	<i>Regolamento per organizzazione del Comitato di indirizzo per l'euro ai sensi della legge n.433/1997</i>	I Comitati provinciali per l'euro che operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato euro si potevano avvalere delle Camere di commercio per un supporto tecnico operativo.

<p>Legge 18 giugno 1998 n.198</p>	<p><i>Modifiche alla legge n.368/1989 , recante istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero</i></p>	<p>Si specifica che tra le finalità del CGIE rientra il coinvolgimento delle comunità italiane, residenti nei Paesi in via di sviluppo, nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione e nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'ICE, le Camere di Commercio e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.</p>
<p>Legge 18 giugno 1998 n.192</p>	<p><i>Disciplina della subfornitura nelle attività produttive</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prevede la possibilità per le organizzazioni di categoria di siglare accordi-quadro presso le Camere di commercio. • E' previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio per le controversie in materia di subfornitura e, in caso di mancato accordo, il ricorso alla commissione arbitrale camerale.
<p>D.M. 4 maggio 1998 n.298</p>	<p><i>Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali</i></p>	<p>Le Camere di commercio possono svolgere gli accertamenti riguardanti la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine.</p>
<p>D.Lgs. 31 marzo 1998 n.143</p>	<p><i>Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i></p>	<p>Per la massima diffusione delle informazione in materia di commercio estero, il Ministero del commercio con l'estero promuove la ristrutturazione della rete informatica dell'ICE anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con Regioni e Camere di commercio.</p>
<p>D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114</p>	<p><i>Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge n.59/1997</i></p>	<p>Le Camere di commercio vengono coinvolte nella programmazione della rete distributiva, con possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni per l'organizzazione di corsi professionali.</p>

<p>D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112</p>	<p><i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.59/1997</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si sviluppa il loro ruolo delle Camere di commercio quali organismi regolatori del mercato con l'individuazione presso le Camere della figura del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. • Si stabilisce la possibilità di stipulare convenzioni sia con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico, sia con le Regioni per le funzioni promozionali relative all'internazionalizzazione • Si rafforza l'immagine dell'ente camerale quale interlocutore di riferimento per il sistema delle imprese in ambito provinciale (con l'attribuzione delle funzioni esercitate dagli UU.PP.I.C.A. e dagli Uffici Metrici provinciali).
<p>D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58</p>	<p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n.52/1996</i></p>	<p>Viene istituita presso ogni Camera di commercio capoluogo di regione la Commissione per l'Albo dei promotori finanziari (delibera Consob n.10629/1997); e viene previsto nel suo ambito un rappresentante designato dal Presidente camerale.</p>

<p>Legge 27 dicembre 1997 n.449</p>	<p><i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Camere di commercio viene affidata la ricezione delle dichiarazioni per l'accesso agli incentivi fiscali per il commercio, delegando loro anche le attività di controllo previste dalla legge n.317/1991. • Le Camere di commercio possono essere autorizzate - su convenzione con le organizzazioni nazionali rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi - ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. • Si condiziona il rilascio delle certificazioni del registro delle imprese al pagamento del diritto annuale.
<p>D.Lgs. 23 dicembre 1997 n.469</p>	<p><i>Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della legge n.59/1997</i></p>	<p>Prevede il collegamento tra il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale delle Camere di commercio e di altri enti funzionali con il Sistema Informativo Lavoro (SIL).</p>
<p>D.P.R. 13 novembre 1997 n.519</p>	<p><i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito di margarina e grassi idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 59/1997</i></p>	<p>Il decreto regola il procedimento di iscrizione alla Camera di commercio dei fabbricanti a scopo di commercio di margarina e grassi idrogenati alimentari.</p>
<p>D.M. 12 novembre 1997 n.521</p>	<p><i>Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n.537/1993, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la società di gestione di servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.</i></p>	<p>Si stabilisce che alle società di gestione aeroportuale possono partecipare in qualità di soci, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le Camere di commercio accanto a Regioni, Province, Comuni ed enti locali interessati.</p>

D.M. 6 agosto 1997	<i>Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'euro (CEP)</i>	I CEP sono presieduti dal prefetto e si avvalgono delle Camere di commercio per il coordinamento tecnico operativo; nei CEP va inoltre assicurata la presenza di rappresentanti camerati.
Legge 25 marzo 1997 n.68	<i>Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero</i>	E' previsto che nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE operi in stretto raccordo anche con le Camere di commercio.
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22	<i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio</i>	Vengono istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione le sezioni regionali dell'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui è membro il Presidente camerale.
Legge 6 febbraio 1996 n.52	<i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994</i>	Viene introdotto all'articolo 1469 <i>sexies</i> al codice civile in cui si prevede che le Camere di Commercio possano ricorrere all'azione inibitoria per interdire l'utilizzo di eventuali clausole vessatorie inserite nei contratti.
Legge 28 dicembre 1995 n.549	<i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	È prevista una delega al governo per l'emanazione di decreti legislativi con cui verranno trasferite funzioni amministrative alle Regioni le quali, per le funzioni inerenti le imprese, potranno delegare le Camere di Commercio.
Legge 14 novembre 1995 n.481	<i>Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità</i>	Prevede il ricorso ai servizi arbitrali e conciliativi delle Camere di Commercio per la risoluzione delle controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.
D.M. 2 agosto 1995 n.413	<i>Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit</i>	L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) svolge attività di informazione del pubblico e delle imprese anche tramite collaborazione delle Camere di commercio.
Delibera CIPE 10 maggio 1995	<i>Regolamentazione dell'istituto del "patto territoriale"</i>	I patti territoriali di cui all'art.7 del D.L. n.123/1995 sono promossi e redatti da una o più amministrazioni pubbliche locali nonché dalle Camere di commercio.

Legge 11 febbraio 1994 n.109	<i>Legge quadro in materia di lavori pubblici</i>	L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso il collegamento con analoghi sistemi delle Camere di commercio.
Legge 28 gennaio 1994 n.84	<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	Le Camere di commercio designano, assieme a Province e Comuni, la terna di esperti nel cui ambito viene nominato il presidente dell'Autorità portuale; esse inoltre possono chiedere al Ministro dei trasporti l'istituzione di ulteriori Autorità in porti di categoria II.
Legge 25 gennaio 1994 n.70	<i>Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.</i>	Si stabilisce che il MUD - modello unico di dichiarazione per gli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica - deve essere presentato alle Camere di commercio.

Articolo 3
Potestà statutaria

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a)* l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b)* le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c)* la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d)* le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 16 giugno 1998 n.191	<i>Modifiche ed integrazioni alla legge n.59/1997 e alla legge n.127/1997</i>	Viene attribuita alle Camere di commercio l'autonomia regolamentare per la disciplina delle materia di cui all'art. 2 della legge n. 580/1993 e di quelle disciplinate dallo Statuto, prevedendo l'approvazione con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4 *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.443	<i>Disposizioni correttive al D.Lgs. n.112/1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali</i>	Viene modificato l'art. 38 del D.Lgs. n.112/1998, stabilendo che spetta allo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, disciplinare la materia della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere.
D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286	<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 59/1997</i>	Le Camere di commercio possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del decreto nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

<p>D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112</p>	<p><i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.59/1997</i></p>	<p>Viene completamente riformato il sistema dei controlli sulle Camere di Commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vengono aboliti gli atti di controllo sugli statuti, sui bilanci, sulla determinazione delle piante organiche, sulla costituzione di aziende speciali, sulle unioni regionali, centri estero e unioni interregionali. • Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali nei casi di mancato funzionamento o costituzione. • Viene conservato allo Stato: <ul style="list-style-type: none"> • Il regolamento di attuazione per il registro delle imprese • La determinazione delle voci e degli importi massimi per i diritti di segreteria • Lo scioglimento degli organi camerali • La tenuta dell'elenco dei segretari generali • Viene conservato allo Stato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni: <ul style="list-style-type: none"> • L'Istituzione delle Camere derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali • I criteri generali per la determinazione degli emolumenti degli organi camerali • Le norme di attuazione per la costituzione dei consigli e le giunte camerali • Viene affidato alla Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle Attività Produttive: <ul style="list-style-type: none"> • La determinazione dei diritti annuali e le quote destinate al fondo perequativo • La definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli • Le modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali <p>Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali nei casi di mancato funzionamento o costituzione.</p>
-----------------------------------	--	--

<p>D.M. 23 luglio 1997 n.287</p>	<p><i>Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio</i></p>	<p>È il regolamento, adottato dai Ministri dell'industria e del tesoro ai sensi dell'art.4 della legge n. 580/1993, che stabilisce le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.</p>
----------------------------------	---	---

Articolo 5
Scioglimento dei consigli.

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a)* nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
- b)* quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c)* quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
- d)* nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

PROVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112	<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.59/1997</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Viene affidato alle Regioni il controllo sugli organi in caso di mancato funzionamento o costituzione anche nei casi di scioglimento già disciplinati dall'art. 5 della L. 580/93. • Viene comunque conservato in capo allo Stato il potere di scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.

Articolo 6
Unioni regionali

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

Articolo 7

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127	<i>Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)</i>	L'Unioncamere può nominare nel Consiglio Nazionale delle Ricerche: <ul style="list-style-type: none"> • un componente del consiglio di amministrazione, • un componente del consiglio scientifico generale ed • un componente del comitato di valutazione.
D.M. 27 maggio 2003	<i>Definizione, ai sensi dell'art. 34, comma 11 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato</i>	Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a definire per le Camere di commercio e l'Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
D.M. 9 marzo 2002	<i>Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla L. 20 marzo 1913, n. 272, svolte attraverso strumenti informatici o per via telematica</i>	Si prevede che l'Unioncamere riferisca mensilmente al Ministero delle attività produttive sull'andamento del complesso delle negoziazioni, sulle eventuali disfunzioni del sistema telematico e sulle interazioni con le attuali funzioni delle borse merci.
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430	<i>Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della L. 27 dicembre 1997, n. 449</i>	Si prevede che il Ministero delle attività produttive possa concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire rapporti di collaborazione con le Camere di commercio.
Legge 21 marzo 2001, n. 84	<i>Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica</i>	Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione presso l'Unioncamere destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell'area balcanica.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161	<i>Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive</i>	L'Unione può partecipare alla costituzione dello sportello unico regionale per l'internazionalizzazione insieme ad altri tempi.
Legge 11 gennaio 2001, n. 7	<i>Legge quadro sul settore fieristico</i>	Si prevede la partecipazione dell'Unioncamere al Comitato tecnico-consultivo costituito presso il Ministero dell'industria.
D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197	<i>Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	L'ISTAT si avvale degli uffici di statistica delle Camere di commercio nonché dell'ufficio di statistica dell'Unioncamere per l'esecuzione delle operazioni di censimento.
Legge 11 maggio 1999 n.140	<i>Norme in materia di attività produttive</i>	In materia di semplificazione viene attribuita all'Unioncamere la competenza ad acquisire direttamente dalle amministrazioni - sulla base di un modello unico di comunicazione e senza oneri - i dati necessari per aggiornare in maniera continua le rilevazioni sugli andamenti del sistema economico.
D.Lgs. 9 gennaio 1999 n.1	<i>Riordino di enti e società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia</i>	Le Regioni, gli enti locali e funzionali, loro associazioni o enti associativi possono partecipare alla sottoscrizione dei successivi aumenti del capitale sociale.
Legge 23 dicembre 1998 n.448	<i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	Viene istituito il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, a cui partecipa un rappresentante designato dall'Unioncamere.
D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112	<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n.59/1997</i>	Viene conservata allo Stato la vigilanza sull'attività dell'Unioncamere, l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche.
Legge 25 marzo 1997 n.68	<i>Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero</i>	L'Unioncamere partecipa alla designazione dei membri del Comitato Consultivo.

Articolo 7 - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22	<i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio</i>	E' attribuito all'Unioncamere il potere di designare un componente del Comitato nazionale dell'Albo.
Legge 25 gennaio 1994 n.70	<i>Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.</i>	Viene stabilito che l'Unioncamere concluda un accordo di programma con i Ministeri dell'ambiente e dell'industria per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUD.

Capo II - Registro delle imprese

Articolo 8 Registro delle imprese

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. *[Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese].*
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

- a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
- b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
- c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
- d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunemente soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
DM 30 giugno 2003, n. 221	<i>Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art.17 della L. 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio</i>	Sono disciplinati i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Sono disciplinati i casi di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione al registro delle imprese, la loro cancellazione e reinscrizione. Alle Camere sono attribuiti poteri di vigilanza sulle attività di facchinaggio e movimentazione delle merci.
Legge 7 marzo 2003, n. 38	<i>Disposizioni in materia di agricoltura</i>	Nell'esercizio della delega per la modernizzazione del settore agricolo il Governo dovrà utilizzare ai fini di semplificazione i dati delle imprese agricole e del settore della pesca contenute nel Registro imprese e nel REA.
D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476	<i>Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali</i>	Si prevede che la domanda per l'iscrizione ai fini previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri negli appositi elenchi possa essere presentata anche presso le sedi delle Camere di commercio.
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228	<i>Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57</i>	Si attribuisce all'iscrizione degli agricoltori al registro imprese il valore di piena pubblicità legale come per tutti gli altri settori.
Legge 29 marzo 2001, n. 135	<i>Riforma della legislazione nazionale del turismo</i>	La nuova legge quadro prevede: <ul style="list-style-type: none"> • l'iscrizione al registro delle imprese come condizione per l'esercizio dell'impresa turistica; • la soppressione della sezione speciale del REC.
Legge 5 marzo 2001, n. 57	<i>Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.</i>	Nell'ambito della delega per la modernizzazione e l'orientamento dell'agricoltura e della pesca, si prevede che il registro delle imprese debba assumere il valore di strumento di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli.

<p>Legge 24 novembre 2000, n. 340</p>	<p><i>Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono unificati in trenta giorni i termini per il deposito di atti e la presentazione di domande e denunce al registro imprese ed al REA; • Si prevede che le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate al registro imprese (escluse quelle presentate da imprenditori individuali e soggetti iscritti al REA) siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico.
<p>D.P.R. 14 dicembre 1999 n.558</p>	<p><i>Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici</i></p>	<p>Si tratta del decreto che introduce norme di semplificazione per la denuncia di inizio attività e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed al registro delle imprese, in attuazione dei numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge n.59/1997.</p>
<p>D.M. 7 luglio 1997 n.274</p>	<p><i>Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge n.82/1994, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione</i></p>	<p>Si tratta del decreto che disciplina l'iscrizione delle imprese di pulizia - ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi - nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.</p>
<p>D.P.R. 3 giugno 1998 n.252</p>	<p><i>Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si stabilisce che le certificazioni o attestazioni delle Camere di commercio, recanti specifica dicitura, sono equiparate alle comunicazioni delle prefetture. • Viene inoltre attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle Camere di commercio e quello del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma.

D.Lgs. 30 aprile 1998 n.173	<i>Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. n.449/1997</i>	Si stabilisce l'interconnessione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con i sistemi informativi delle Camere di commercio, al fine di fornire al registro imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed all'aggiornamento del REA.
Legge 25 marzo 1997 n.	<i>Disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio</i>	Si semplifica la formazione dell'elenco degli utenti metrici con l'acquisizione dei dati dalle Camere di commercio e da altre PA avvalendosi di strumenti informatici. Si specifica che per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 l'iscrizione al registro imprese non è obbligatoria.
D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581	<i>Attuazione dell'art. 8 della legge n.580/1993</i>	È il regolamento per istituzione del registro delle imprese.

Capo III - Organi

Articolo 9 *Organi*

1. Sono organi delle camere di commercio:

- a)* il consiglio;
- b)* la giunta;
- c)* il presidente;
- d)* il collegio dei revisori dei conti.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 11 maggio 1999 n.140	<i>Norme in materia di attività produttive</i>	Viene modificata la durata in carica degli organi camerali che si allinea a quella degli enti locali.
D.M. 6 febbraio 1998	<i>Determinazione dei compensi per i componenti gli organi delle Camere di commercio</i>	Vengono determinati i compensi per i componenti degli organi delle Camere di commercio, Aziende speciali e Unioni regionali.

Articolo 10 *Consiglio*

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 12 dicembre 2002, n.273	<i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	Viene introdotta una norma di <i>prorogatio</i> per consentire ai Consigli camerali, in caso di ritardo nelle procedure di insediamento, di continuare ad esercitare le loro funzioni per ulteriori 6 mesi.
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363	<i>Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio</i>	Vengono ridefiniti i criteri per la corresponsione delle indennità e delle altre forme di compenso ai membri degli organi camerali. La determinazione dei compensi spetta ai Consigli camerali.
D.P.R. 21 settembre 1995 n.472	<i>Regolamento di attuazione dell'art. 10 della L. 580/1993, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici</i>	È il regolamento concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici.

Articolo 11
Funzioni del consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predisporre e deliberare lo statuto e le relative modifiche;

b) eleggere tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

e) *[delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.]*

Articolo 12

Costituzione del consiglio

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
 - a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
 - b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
 - c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Articolo 12 - Costituzione del consiglio

PROVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.M. 24 luglio 1996 n.501	<i>Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge n.580/1993, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura</i>	Si tratta del regolamento per la definizione di tempi, criteri e modalità di designazione dei componenti del Consiglio camerale.

Articolo 13
Requisiti per la nomina e cause ostative

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- c) i dipendenti della camera di commercio;
- d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
- f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) ed *f*), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Articolo 13 - Requisiti per la nomina e cause ostative

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 25 marzo 1997 n.77	<i>Disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio</i>	Viene modificato l'art.13 c.2 lett. d) della legge n. 580/1993 a proposito delle cause ostative per la nomina a consigliere.

Articolo 14

Giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
 - b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
 - c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 15
Riunioni e deliberazioni

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

Articolo 16
Presidente

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

Articolo 17
Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Capo IV - Disposizioni sul finanziamento e sul personale

Articolo 18

Finanziamento delle camere di commercio

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

- a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
- b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
- c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
- e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
- d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
Legge 1 agosto 2003, n. 212	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a..</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda la Consip, per le Camere di commercio l'obbligo di utilizzare le convenzioni è limitato ai pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro (che saranno individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un decreto). • Gli enti pubblici, tra i quali le Camere di Commercio, posso procedere, sia per i beni che per i servizi, alla stipula di contratti in modo autonomo, purché il valore dei costi e delle prestazioni sia uguale o inferiore a quello previsto dalle convenzioni Consip.
D.M. 23 maggio 2003	<i>Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488</i>	Si tratta del decreto emanato in attuazione dell'art.17 della L. n.488/1999 che determina ogni anno la misura del diritto annuale.
D.M. 9 maggio 2003	<i>Applicazione del condono al diritto annuale da versare alle camere di commercio.</i>	Si stabiliscono le modalità di adesione delle Camere di commercio e dei singoli contribuenti alla definizione agevolata per il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio per il periodo 1997-2002.
Legge 21 febbraio 2003, n.27	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Viene estesa alle Camere di commercio la normativa sul condono già prevista per gli enti locali. • Si chiarisce la normativa applicabile in materia di sanzioni per il diritto annuale.

Articolo 18 - Finanziamento delle camere di commercio

Legge 12 dicembre 2002, n.273	<i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • In materia di diritto annuale, viene modificato il sistema sanzionatorio sulla base del D.Lgs. n.472/1997. • Viene inoltre confermato - per gli anni 2003-2004-2005 – il meccanismo di salvaguardia sugli incrementi del diritto.
D.M. 11 maggio 2001, n. 359	<i>Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	Il decreto contiene le norme di attuazione dell'art. 17 della L. n.488/1999 che ha modificato i criteri per la determinazione del diritto annuale
Legge 21 marzo 2001, n. 84	<i>Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica</i>	Viene istituita una nuova sezione del fondo di perequazione presso l'Unioncamere destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo e la ricostruzione nell'area balcanica.
Legge 21 novembre 2000, n. 342	<i>Misure in materia fiscale</i>	L'art.76 prevede che le Camere di commercio possano cedere a terzi tramite convenzione a titolo oneroso i propri crediti tributari.
Legge 23 dicembre 1999 n.488	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria per il 2000)</i>	All'art. 17 viene prevista una nuova forma di determinazione del diritto annuale spettante alle Camere di Commercio

Articolo 19
Personale delle camere di commercio

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.M. 27 maggio 2003	<i>Definizione, ai sensi dell'art. 34, comma 11 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato</i>	Vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a definire per le Camere di commercio e l'Unioncamere le forme di reclutamento del personale.
Legge 27 dicembre 2002, n.289	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)</i>	In materia di organici e reclutamento del personale, si prevede che per Camere di commercio - ai fini dell'applicazione dei limiti introdotti dalla norma - vengano individuati specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
Legge 12 dicembre 2002, n.273	<i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	Viene risolta la questione del personale addetto in passato all'Ufficio Centrale degli UU.PP.I.C.A.
Legge 15 maggio 1997 n.127	<i>Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo</i>	Le Camere di commercio possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

Articolo 20
Segretario generale

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*. Il segretario generale sovrintende altresì al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:
 - a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera *a*) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a*) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

PROVVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.M. 19 giugno 1995 n.422	<i>Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. n.580/1993, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio</i>	Si tratta del il regolamento su criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di Camere di commercio.

Articolo 21
Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 22

Uso della denominazione «camera di commercio»

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla *legge 1° luglio 1970, n. 518*, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

PROVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.M. 19 luglio 1996 n.488	<i>Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia</i>	È il regolamento - istitutivo dell'Albo delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia - che disciplina l'iscrizione all'albo stesso e l'uso della denominazione Camera di commercio.

Articolo 23
Riordinamento di uffici

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

- a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;
- b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;
- c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

- a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
- b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

PROVEDIMENTO	TITOLO	CONTENUTO
D.P.C.M. 26 maggio 2000	<i>Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/ 1998.</i>	Il decreto individua le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative dei già soppressi UPICA da trasferire alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'art.20 del D.Lgs. n.112/1998.
D.P.C.M. 6 luglio 1999	<i>Individuazione delle risorse degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di Commercio</i>	Il decreto individua i beni e le risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria da trasferire alle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 7 della Legge n.59/1997, ed effettivamente trasferite dall'1/1/2000.

Articolo 24
Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.

Finito di stampare nel mese di settembre 2003
dalla Copygraph sas, via A. Labriola 38/40, Roma